



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2012, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti e Filippo Manca, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

l'Ordine degli avvocati di Siena in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2; il Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, n.c.;

nei confronti di

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio

Pisillo e Maddalena Gajo, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, via del Pellegrino 26;

per l'annullamento

del parere di congruità/opinamento reso dall'Ordine degli avvocati di Siena in data 23.11.2011 e conosciuto solo a seguito dell'ostensione consentita in data 11.06.2012, nonché di ogni atto antecedente, preordinato, consequenziale, connesso o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e dell' [REDACTED]

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il presente ricorso è impugnato il provvedimento con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena ha reso parere di congruità a favore del controinteressato, in relazione alla notula emessa per il pagamento di prestazioni professionali dal medesimo rese al ricorrente;

Considerato che in merito è pendente un giudizio di cognizione avanti al Tribunale civile di Como, a seguito dell'opposizione dispiegata dal ricorrente avverso il decreto ingiuntivo emesso per il

pagamento della stessa notula;

Ritenuto pertanto che il presente ricorso debba dichiararsi carente di interesse, in quanto il Giudice civile è stato investito della piena cognizione sulla materia del contendere (T.A.R. Toscana I, 21 aprile 2011 n. 721);

Ritenuto inoltre di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge a favore dell'Ordine degli avvocati di Siena e € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge a favore di [REDACTED], nulla spese per il Ministero della Giustizia non costituito;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, di cui € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge a favore dell'Ordine degli Avvocati di Siena e € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge a favore di [REDACTED], nulla spese per il Ministero della Giustizia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7

novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)